STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

GENITORI DEGLI ALUNNI COMPRENSIVO "ALTIERO SPINELLI"

SCANDICCI (FI) - GEN.SPI

TITOLO I

Denominazione, statuto, sede, durata

Art. 1- Denominazione

A norma dell'art. 36 e segg. c.c. è costituita l'Associazione senza finalità di lucro denominata "GENITORI DEGLI ALUNNI COMPRENSIVO "ALTIERO SPINELLI" SCANDICCI (FI) "ovvero, ai soli fini del rispetto del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, delle eventuali successive modifiche, dei regolamenti ed autorizzazione previste dalla legge in materia di O.N.L.U.S., "GENITORI DEGLI ALUNNI COMPRENSIVO "ALTIERO SPINELLI" SCANDICCI (FI) - GEN.SPI"

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita della scuola relativamente al Comprensivo "Alterio Spinelli" di Scandicci (FI).

Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Regolamento che ne parte integrante, dalla legge

quadro sul volontariato n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative; agisce, comunque nei limiti delle leggi statali, delle leggi regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico pubblico.

Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 – Sede

L' associazione ha sede in Scandicci.

Il Consiglio Direttivo può istituire sia sul territorio nazionale sia all’estero sedi secondarie, sedi operative ovvero filiali e rappresentanze dell’Associazione. Il trasferimento della sede legale in altro Comune comporta modifica statutaria e deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 4 – Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata.

In qualsiasi momento l’Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell’Associazione.

TITOLO II

FINALITÀ E OGGETTO

Art. 5 - Finalità

L'Associazione non ha finalità di lucro.

In conformità alla normativa sul volontariato ed a quanto previsto nell'art. 10 del D. lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ha come scopo quello di pubblica utilità e solidarietà nell'interesse generale della comunità affermando e promuovendo valori generali della solidarietà e condivisione, della pace, dei diritti umani.

Lo spirito e la prassi si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

In modo particolare l'Associazione persegue lo scopo di:

1. Sostenere e promuovere l'attività scolastica del Comprensivo "Altiero Spinelli" di Scandicci come luogo deputato alla crescita cognitiva e capacitiva di ogni singolo soggetto, alla sua inclusione sociale, alla consapevolezza del sé inteso come essere sociale, della sua cittadinanza attiva, alla partecipazione libera e consapevole della vita sociale ed alla solidarietà;
2. Sostenere e promuovere la conoscenza, l'uso, lo

sviluppo e la tutela dei servizi e del patrimonio scolastico attraverso una costante sorveglianza

3. Sostenere e promuovere attività didattiche e ricreative anche come occasioni di crescita e socializzazione degli e fra gli alunni e degli adulti a cui gli alunni si riferiscono

Art. 6 – Oggetto

Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per tramite terzi, si propone di:

A. promuovere e/o realizzare attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale docente ed in genere scolastico ivi compresa l'attività di ricerca, analisi e studio in ambito didattico e metodologico nel settore dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;

B. promuovere, organizzare e realizzare conferenze, seminari, workshop, tavole rotonde e ricerche che tendano ad approfondire e a divulgare, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, ogni tematica afferente all'esigenza educativa, scolastica dei minori;

C. promuovere e realizzare progetti educativi innovativi e sperimentali con particolare attenzione allo sviluppo e/o all'utilizzo di

strumenti digitali e multimediali

D. progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti diretti alla lotta all'emarginazione anche di minori stranieri e disagio giovanile, con particolare riguardo all'abbandono scolastico, all'inserimento nell'ambito scolastico di minori certificati, dei B.E.S. e D.S.A;

E. operare nel settore dell'editoria e della distribuzione editoriale attraverso la pubblicazione di periodici, libri, testi e di pubblicazioni, ivi compresi anche materiali video e informatici riguardanti gli argomenti educativi in genere;

F. gestire eventi, spazi e centri di aggregazione giovanili con finalità educative e pedagogiche e ludico/ricreative, per favorire l'orientamento dei giovani verso la partecipazione attiva e consapevole nella vita sociale, alla convivenza civile, ai valori di solidarietà e rispetto delle diversità;

G. gestire Centri di documentazione, biblioteche, videoteche ed emeroteche realizzati anche su supporto digitale ed informatico

H. promuovere ed organizzare il trasporto e l'accompagnamento, anche attraverso la messa in

sicurezza di punti critici stradali e non, dei minori anche diversamente abili;

I. effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche con non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge;

J. organizzare attività di volontariato, anche in collaborazione altre Organizzazioni, Associazioni e Aziende Private per la realizzazione di Eventi e Manifestazioni negli ambiti sopra previsti, con il fine di raccogliere fondi per sostenere l'Associazione nel perseguimento delle sue finalità;

K. Supportare i plessi scolastici del Comprensivo con piccoli, mirati e non continuativi interventi di vario ordine manutentivo (piccole opere murarie, piccole riparazioni idrauliche, piccoli interventi su materiale informatico, ecc.) al fine di mantenere la più alta funzionalità oltre che decoro delle infrastrutture scolastiche. Ogni intervento sarà effettuato da Soci con competenze professionali adeguate per realizzare questi interventi; i Soci opereranno in modo volontario e gratuito in nome e per conto proprio e saranno coperti da una assicurazione che l'Associazione annualmente

sottoscriverà allo scopo.

L. Collaborare, dialetticamente ed operativamente, con l'Amministrazione Pubblica e con il Personale della Scuola proponendosi come alleato critico per il superamento di eventuali problemi e per un miglioramento constante e continuo sia della proposta didattica che delle infrastrutture scolastiche.

Potranno eventualmente essere predisposti fra i Soci delle specifiche Sezioni di Lavoro con lo scopo di svolgere, in modo più diretto ed agile, specifiche attività (esempio: organizzazione di un evento).

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In qualsiasi caso, l’associazione potrà compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario, ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali; potrà altresì operare in collaborazione con altri Enti, Istituzioni e soggetti sia pubblici che privati.

TITOLO III

ASSOCIATI

REQUISITI – CATEGORIE – DIRITTI E DOVERI

Art. 7 Requisiti degli associati

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

I soci possono essere:

Soci Fondatori

Sono Soci fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell' ambiente Associativo;

Soci di Diritto

Rappresentanti di Classe del Comprensivo Spinelli; per questi Soci non è previsto il pagamento della quota Associativa. Una volta decaduti dal ruolo di Rappresentanti di Classe, perdono lo status di Soci di Diritto;

Soci Ordinari

Persone fisiche che abbiano o meno potere genitoriale sui minori frequentanti una delle

scuole del Comprensivo Spinelli e che partecipano attivamente alla vita associativa;

Soci Sostenitori

Persone fisiche o giuriche che possono non avere relazione diretta con i minori che frequentano le scuole del Comprensivo e che, condividendone le finalità, partecipano attivamente alla vita associativa;

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie è puramente formale e non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

E' inoltre istituito un Albo dei Benemeriti in cui possono sono iscritte persone fisiche o giuriche, anche non Soci, che si sono contraddistinte per aver dato significativi contributi morali e materiali alla realizzazione delle finalità associative, come riportato nel Regolamento.

Art. 8. Ammissione a socio

Possono chiedere di essere ammessi come Soci: le persone fisiche, purché maggiorenni, e le persone giuridiche. Le modalità sono riportate nel Regolamento.

Art. 9 Diritti e Doveri dei soci

a. L'appartenenza all'Associazione ha carattere

libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie;

b. tutti i Soci hanno diritto a partecipare e a votare nell'assemblea;

c. gli Associati potranno utilizzare i beni associativi per i fini perseguiti dall'Associazione;

d. Gli Associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;

e. Gli Associati sono obbligati al versamento di una quota associativa annuale (quando previsto) come riportato nel Regolamento, ivi compreso eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie;

f. gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni assembleari e del Regolamento;

g. gli Associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con terzi;

h. gli Associati che prestano attività di volontariato saranno assicurati come previsto all'art. 4 della L. 266/91 e successive modifiche.

Il Consiglio Direttivo provvede alla revisione del

libro dei Soci in concomitanza del bilancio.

Art.10 – Perdita qualifica di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione, con le modalità riportate nel Regolamento e non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'Associato o ai suoi eredi.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 Gli organi Associativi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

Gli organi dell'Associazione sono tenuti ad assicurare un'informazione costante e tempestiva sullo svolgimento delle loro funzioni.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

TITOLO V

DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 L'assemblea ordinaria degli Associati

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci purché in regola con il pagamento della quota associativa.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

- Discutere e deliberare sulla nomina o revoca del consiglio direttivo;
- Discutere e deliberare sulla nomina o revoca del Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere
- Discutere e deliberare sull'approvazione del programma annuale e dell'eventuale bilancio preventivo relativo;
- Discutere e deliberare sull'approvazione di eventuali Regolamenti elaborati dal Consiglio Direttivo;
- Discutere e Deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- Fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- Deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- Deliberare su ogni altro argomento che il

Consiglio direttivo ritiene opportuno sottoporre ad approvazione dell'assemblea ordinaria, salvo quanto tassativamente riservato dalla legge e dal presente statuto all'assemblea straordinaria.

b) in sede straordinaria:

- Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 Convocazione dell'assemblea degli associati

L'assemblea ordinaria ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Su deliberazione unanime, e adeguatamente motivata, il Consiglio Direttivo può deliberare il rinvio della sunnominata convocazione non oltre trenta giorni.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea degli associati è convocata con

comunicazione scritta ai soci inviata tramite mezzo anche elettronico con preavviso di almeno 15 giorni dalla data dell'adunanza; in casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 8 giorni; L'avviso di convocazione deve riportare: l'ordine del giorno; la data; gli orari della prima e della seconda convocazione e il luogo dell'adunanza.

Art. 14 Costituzione e deliberazioni dell'assemblea degli associati

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Nel caso in cui in prima convocazione non si raggiunga la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; ogni Socio

non può detenere più di due (2) deleghe e non sono ammessi voti per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale assembleare.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario.

Qualora l’assemblea si trovasse nelle condizioni di deliberare a maggioranza, questa delibererà:

In sede ordinaria

a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati più uno se l’assemblea si riunisce in prima convocazione, ovvero, se si riunisce in seconda convocazione, a maggioranza dei soci intervenuti indipendentemente dal numero;

In sede straordinaria

con i due terzi dei voti dei soci presenti.

Art. 15 Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e

per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

TITOLO VI

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) a un massimo di quindici (15) membri.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario; nel caso in cui il Tesoriere non sia eletto, la carica viene ricoperta dal Segretario.

Qualora esigenze di gestione lo rendano necessario il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

Art. 17 Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

I consiglieri sono eletti dall'Assemblea ordinaria e durano in carica per un biennio.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

I Consiglieri decadono automaticamente qualora sono assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Sono comunque compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni assembleari assicurandone la programmazione organizzativa e finanziaria;
- autorizzare o delegare il Presidente al compimento di atti di gestione del patrimonio o di perseguimento delle finalità associative;
- redigere il bilancio consuntivo e il programma annuale preventivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea, unitamente ad una relazione annuale sull'attività dell'associazione;
- redigere e proporre all'assemblea dei soci regolamenti e direttive che disciplinano la definizione dell’attività associativa da svolgere, i criteri e le priorità della stessa;
- curare i rapporti con gli organismi istituzionali, nazionali e/o internazionali;
- approvare l'esclusione e la sospensione degli associati ed accettarne le dimissioni;
- esaminare e approvare le proposte di collaborazione professionale;

- esaminare e approvare le proposte di nomina relative alle Sezioni di Lavoro;
- proporre di anno in anno la quota di iscrizione degli associati;
- curare l'organizzazione di tutto ciò che rientra negli scopi per i quali l'associazione è stata costituita.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte dai soci e non soci.

Art. 18 Riunione e convocazione del Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre (3) volte l'anno, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno i 2/3 dei componenti il consiglio stesso.

Le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo è riportato nel Regolamento.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora siano presenti la totalità dei Consiglieri.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal

Vicepresidente ovvero, in assenza di quest'ultimo, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente

Per le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e reso disponibile ai Soci.

Art. 19 – Sostituzione dei Consiglieri

In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso di validità devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

TITOLO VII

DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Art. 20 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente dura in carica due (2) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, subentrerà in tutte le sue funzioni il Vice Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali approvati dal Consiglio Direttivo e che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente può convocare l'Assemblea nei casi previsti dallo Statuto.

Il Presidente può conferire ai Consiglieri parte dei

suoi compiti in via transitoria o permanente, può altresì conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

Art. 21 Vice Presidente

Il Vice-Presidente esercita le stesse funzioni del Presidente su delega dello stesso o in caso di sua assenza o impedimento.

TITOLO VIII

DEL TESORIERE

Art. 22 Il Tesoriere

Spettano al Tesoriere le seguenti funzioni e compiti:

- curare l'uso delle risorse e dei fondi dell'associazione, in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- sovraintendere alla tenuta della contabilità e di tutti gli adempimenti di natura fiscale, legale e valutaria ivi compresi i rapporti con gli istituti bancari.

TITOLO IX

Il SEGRETARIO

Art. 23 Il Segretario

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un

Segretario il quale dovrà:

- redigere i verbali del Consiglio Direttivo;
- diramare gli inviti per le convocazioni del Presidente;
- tenere la corrispondenza e curare i documenti dell’Associazione;

ed in genere assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO X

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea, salvo obbligo di legge, può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del biennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio, quando nominato dall’Assemblea:

- Elegge tra i suoi componenti il Presidente
- Esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Socio;
- Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- Riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

TITOLO XI

COLLEGIO DEI GARANTI

Art. 25 - - Collegio dei Garanti

L'Assemblea, salvo obbligo di legge, può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio ha il compito di esaminare le

controversie:

- tra i Soci
- tra i Soci e l'Associazione o i suoi organi
- tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

TITOLO XII

BILANCIO

Art. 26 - Esercizio associativo

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il consiglio direttivo redige e sottopone all’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo.

TITOLO XIII

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 27 Risorse economiche

L'associazione dispone delle quote associative, dei contributi pubblici, di finanziamenti di enti privati, di proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali in quanto attività direttamente connesse a quelle istituzionali.

Le risorse economiche dovranno essere completamente destinate al raggiungimento delle finalità

istituzionali; è pertanto vietata la distribuzione di eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

Art. 28 Beni mobili e immobili

L'associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili.

Qualora l’associazione si avvalga di beni di proprietà dei soci o dei terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

Art. 29 Donazioni e lasciti

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea delibera sull'utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Art. 30 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.

Art. 31 Proventi derivanti da attività produttive marginali

L'Associazione potrà svolgere attività produttive marginali compatibilmente con lo spirito e le finalità istituzionali.

I proventi derivanti dalle sopracitate attività sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione.

TITOLO XIV

COMITATI E COMMISSIONI

Art. 31 Comitati e Commissioni

Il Consiglio Direttivo può istituire, deliberandone le funzioni ed i compiti, comitati e/o commissioni composte da Soci e solo eccezionalmente da non Soci.

I Comitati e le Commissioni avranno come unico scopo quello di realizzare le finalità istituzionali ed i programmi approvati dall'Assemblea dei Soci.

Un Regolamento Interno redatto a cura del Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di lavoro e di deliberazione di ciascuna commissione e/o comitato.

TITOLO XV

DIPENDENTI, COLLABORATORI E BENEMERITI

Art. 32 Partecipazione democratica dello staff e dei volontari

L'Associazione favorisce la partecipazione di lavoratori, collaboratori, giovani in servizio civile e volontari alla vita associativa, promuovendo il confronto e la collaborazione con i soci, le strutture

e le commissioni di lavoro, i servizi e gli organi eletti dall'Assemblea.

L'assunzione di dipendenti e collaboratori o l'affidamento esterno di incarichi professionali è comunque subordinata alla prevalenza dell'attività spontanea e gratuita svolta dai propri associati volontari come richiesto dalla L. 266/91 sul volontariato.

Art. 34 Dipendenti e Collaboratori

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione può avvalersi di personale dipendente.

I rapporti tra l'associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle cooperative di solidarietà sociale.

Art. 35 Professionisti

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione può stipulare accordi professionali.

Art. 36 Benemeriti

Qualunque persona fisica od ente che, pur non essendo Socio, promuova le finalità istituzionali dell'Associazione sia attraverso contributi e donazioni sia attraverso l'impegno volontario del proprio tempo potrà essere iscritto, ad insindacabile giudizio del Comitato Direttivo, nell'Albo dei Benemeriti. Questo non

assimila la persona fisica o giuridica al ruolo di Socio.

TITOLO XVI

DELLO SCIOGLIMENTO

Art. 37 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione avviene nei casi previsti dalla legge ovvero può essere proposta su richiesta motivata di almeno il 25% dei soci oppure su proposta del Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto e con voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.

L'Assemblea che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, che deve essere devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, in pieno rispetto delle disposizioni previste dal codice civile, dalla D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

TITOLO XVI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione

del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento Interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell’Assemblea ordinaria dei soci

Art. 39 Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.